



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO PER IL SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA FASE DI AVVIO DELLA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA PORTO DI VENEZIA RODIGINO.

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da, nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale con sede in 30100 Venezia – Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del..... e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

Camera di Commercio di Venezia Rovigo, di seguito denominata “Camera”, rappresentata da....., il quale interviene al presente atto nella sua qualità die legale rappresentante della Camera di Commercio Venezia Rovigo con sede in 30173 Venezia – Mestre, Via Forte Marghera n. 151, Codice Fiscale 04303000279, in esecuzione della deliberazione della Giunta camerale n. dele ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

PREMESSO CHE

- a) alla Regione e alla Camera (nel seguito “Parti”) la legge affida il compito di soddisfare interessi pubblici tra cui, in particolare, la promozione del territorio e dell’economia in generale che trovano ampia convergenza nell’oggetto del presente accordo di collaborazione (nel seguito “Accordo”), come meglio esplicitato nel seguito;
- b) le Parti hanno sottoscritto, in data 15 settembre 2020, sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1239 del 1° settembre 2020, un Protocollo d’intesa (nel seguito “Protocollo”), con validità sino al 31 dicembre 2021, per gli adempimenti connessi alla redazione del “Piano di sviluppo strategico” (nel seguito “Piano”) finalizzato alla presentazione della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino (nel seguito “ZLS”), ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) la collaborazione tra Regione e Camera ha consentito di addivenire in tempi rapidi alla predisposizione del Piano che promuove la competitività delle imprese, l’incremento delle esportazioni e dei traffici portuali, la creazione di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento del tessuto produttivo e logistico attraverso stimoli alla crescita industriale e all’innovazione;
- d) le Parti hanno valutato positivamente gli esiti dell’attività svolta e ritengono opportuno proseguire il rapporto di collaborazione avviato con la sottoscrizione del Protocollo, anche al fine di pervenire in tempi brevi all’operatività della ZLS;



2bcc3460



- e) con deliberazione n. 1072 del 3 agosto 2021, la Giunta regionale ha approvato il Piano, disponendone la trasmissione, a corredo della proposta di istituzione della ZLS, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DPCM n. 12 del 2018;
- f) l'attività di confronto con il Dipartimento per le politiche di coesione e gli altri Uffici ministeriali competenti in materia ha permesso di integrare il Piano e di adeguarlo alle recenti disposizioni normative in materia di Zone Logistiche Semplificate di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- g) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 2 settembre 2022, successivamente ratificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1106 del 6 settembre 2022, è stata approvata la versione definitiva del Piano, trasmessa, con nota a firma del Presidente della Giunta regionale datata 2 settembre 2022, al Presidente del Consiglio dei ministri;
- h) la ZLS è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 ottobre 2022;
- i) l'articolo 37, comma 3, del decreto legge n. 36 del 2022 è intervenuto sulla disciplina delle ZLS prevedendo che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123";
- j) lo schema di decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi ai sensi del succitato articolo 37, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, attualmente in fase di definizione, prevede che le Regioni si impegnino a istituire, quale condizione per l'istituzione della ZLS, uno sportello unico digitale. A tal proposito si segnala che, anche se con riferimento alle Zone Economiche Speciali (ZES), lo sportello unico è uno strumento sul quale il PNRR molto insiste in un'ottica di semplificazione ed efficacia, oltre che di agevole fruibilità per le imprese;
- k) con la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" sono state stanziati risorse, pari ad euro 65.000,00, per gli adempimenti connessi all'istituzione della ZLS;
- l) che con deliberazione di Giunta regionale n. del 2022, la Regione Veneto ha approvato lo schema del presente accordo di collaborazione (nel seguito "Accordo");

CONSIDERATO CHE

- a) la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento



2bcc3460



amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente, all’articolo 15, che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- b) tenuto conto dell’intervenuta istituzione della ZLS, appare opportuno ampliare l’attività collaborativa, oggetto del Protocollo sottoscritto fra le Parti il 15 settembre 2020, mediante la previsione di specifiche azioni volte a promuovere l’attrattività territoriale degli investimenti nelle aree comprese nella ZLS e favorire l’operatività della istituenda ZLS;
- c) al fine di massimizzare l’attrattività della ZLS, appare fondamentale favorire la conoscenza, da parte dei potenziali soggetti investitori, delle caratteristiche dimensionali e delle dotazioni infrastrutturali delle aree interessate, nonché degli strumenti di semplificazione burocratica e di incentivazione economica a tali aree associate;
- d) le attività di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrebbero inserirsi nell’ambito di una più ampia azione di sviluppo del potenziale attrattivo del territorio regionale nel suo complesso, dovendosi necessariamente tener conto dell’integrazione e delle sinergie tra le aree rientranti nella istituenda ZLS e il rimanente contesto territoriale nel quale la ZLS è inserita. Appare infatti opportuno valorizzare, sfruttando il rapporto di reciprocità che le caratterizza, sia la capacità della ZLS di fungere da volano di sviluppo per tutta l’economia regionale che, parimenti, il grande potenziale di visibilità e attrattività che il Veneto nel suo complesso è in grado di garantire alla ZLS;
- e) le attuali disponibilità finanziarie, ammontanti a complessivi euro 65.000,00, rappresentano un’adeguata base di partenza per l’avvio delle attività nel seguito descritte, le quali potranno essere successivamente integrate, con le risorse stanziare a tal fine nel Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto, nel quadro di un programma d’azione su base pluriennale che verrà definito dalle Parti dopo la sottoscrizione del presente Accordo;
- f) le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 un accordo di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- g) per quanto sopra esposto le Parti ritengono opportuno concludere il presente Accordo al fine di garantire, in continuità con la collaborazione già in precedenza sperimentata, il necessario supporto per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio tecnico delle aree ZLS e alla costruzione di un sistema di comunicazione e marketing che, a partire dalla caratterizzazione delle aree e relativi servizi, possa offrire adeguati servizi di supporto tecnico e strumenti idonei ad accompagnare la fase di attuazione della ZLS per favorire l’attrazione di nuovi investimenti da parte di possibili investitori;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE COSTITUITE
PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



2bcc3460



Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Al fine di massimizzare il potenziale attrattivo della ZLS, le Parti si impegnano a collaborare nella definizione di specifiche azioni volte a promuovere l'attrattività territoriale degli investimenti e favorire l'operatività della ZLS. A tal fine la Camera si impegna ad individuare, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, i soggetti professionalmente idonei ed esperti nelle specifiche materie cui affidare l'implementazione degli strumenti attuativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi precitati.
2. Le Parti convengono che le azioni di cui al comma 1 devono essere volte, in particolare, a garantire un'adeguata valorizzazione delle opportunità offerte dalla ZLS, mediante interventi quali:
 - a) la raccolta e verifica puntuale delle informazioni di dettaglio circa le aree incluse nella perimetrazione della ZLS (analisi vincolistica, analisi delle infrastrutture trasportistiche, analisi delle infrastrutture a rete ecc.) a partire dai dati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in allegato alla proposta di istituzione della ZLS, da integrare con i dati di ricognizione territoriale da acquisire presso i Comuni e l'Autorità portuale anche attraverso sopralluoghi o affiancamenti degli stessi Enti;
 - b) l'analisi della caratterizzazione produttivo-settoriale delle aree (codici Ateco attivi, contesto territoriale), anche finalizzata alla definizione dei target di investitori a cui puntare;
 - c) la ricognizione degli strumenti giuridici per l'eventuale inserimento nella ZLS di ulteriori aree di notevole interesse e la proposta di cassazione di aree e/o lotti non più idonei, per le loro caratteristiche, ad insediamenti produttivi;
 - d) all'esito della ricognizione effettuata, l'implementazione di un sistema webgis adattabile per la creazione di contenuti di marketing territoriale da veicolare anche attraverso un'apposita piattaforma e la relativa elaborazione di una campagna di comunicazione;
 - e) la predisposizione di un portale informativo che renda visibili gli elementi descrittivi fondamentali riguardanti le aree della ZLS, nonché i vantaggi e le agevolazioni connessi alla realizzazione di un investimento produttivo da parte di imprese provenienti da altri paesi o da altre regioni italiane;
 - f) la creazione nell'ambito del portale informativo di cui alla lettera e) di uno sportello digitale unico, reso disponibile anche in lingua inglese e con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZLS, che assicuri il raccordo tra gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) territorialmente competenti e lo sportello unico amministrativo (SUA) istituiti ai sensi della normativa vigente;
 - g) elaborazione e realizzazione di piani di marketing e di una campagna di comunicazione dedicati alle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nella ZLS.
3. Le Parti convengono che l'implementazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2 debba inserirsi nell'ambito di una più ampia attività di sviluppo del potenziale attrattivo dell'intera regione, dovendosi necessariamente tener conto, in particolare, nello sviluppo



degli strumenti attuativi, dell'integrazione e delle sinergie tra le aree rientranti nella ZLS e il rimanente contesto territoriale nel quale la ZLS è inserita.

4. Le Parti convengono che, al fine di garantire l'adeguatezza e la significatività delle azioni e degli strumenti attuativi di cui ai commi 1 e 2, sulla base di un cronoprogramma che verrà definito dalle Parti nella fase di attuazione dell'accordo di collaborazione.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione:
 - assicura la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
 - supervisiona il processo di attuazione dell'intervento;
 - definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati dall'intervento;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.
 - b) la Camera:
 - assicura la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e) e f) nonché, in collaborazione con la Regione, di quelle di cui alla lettera g);
 - mette a disposizione il proprio expertise, sia con personale interno che avvalendosi delle proprie società in house e aziende speciali o di collaboratori e consulenti esterni, che saranno selezionati e contrattualizzati con le procedure previste dalla normativa vigente;
 - predisporre report tecnici e la rendicontazione dei costi.

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dalla Camera per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, la Regione concederà alla stessa un contributo destinato esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
 - a. un'anticipazione iniziale, pari a euro 65.000,00, dopo la sottoscrizione del presente Accordo e previo avvio dell'attività, con particolare riferimento alla creazione dello sportello unico digitale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f);
 - b. il residuo, compreso il saldo, a stati di avanzamento, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per un importo almeno pari all'anticipazione di cui alla precedente lettera a) e sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 4, tenuto conto delle risorse che saranno stanziare a tal fine con il Bilancio regionale di previsione 2023-2025.



2bcc3460



3. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
4. Il finanziamento regionale è fuori campo di applicazione dell'IVA in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Art. 5 - Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento che la Camera si impegna a realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, la Camera dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto tra la Camera e i terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento a suo carico.
3. La Camera è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente Accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa.

Art. 6 – Efficacia

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 36 mesi, salvo proroga. Alla sua scadenza, valutati gli esiti dell'attività svolta, potrà essere rinnovato con apposito atto da sottoporre ai rispettivi organi deliberanti.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Accordo

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – Riservatezza dei dati

1. La Parti si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto del presente Accordo. La Camera non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi senza preventiva autorizzazione della Regione.



Art. 9 – Recesso

1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 10 – Controversie

1. Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Venezia.

Articolo 11 - Privacy

1. Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo.

Il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, è:

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per la Camera è:

Articoli 12 - Registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131 del 1986, mentre l'imposta di bollo è a carico della Camera.

Articoli 13 - Modalità di sottoscrizione

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale.

per la Camera di Commercio di Venezia
Rovigo

(Firma digitale)

per la Regione del Veneto

(Firma digitale)

